



**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE**

Via Renato Paolini 47

RILASCIO/RINNOVO

DELL'ATTESTATO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ALIMENTARISTA

La Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 210, come modificata dalla L.R. 9 novembre 2005, n. 33 ha introdotto sul territorio regionale la formazione obbligatoria per tutti gli operatori destinati a venire in contatto, diretto o indiretto, con gli alimenti (attività di produzione, manipolazione, somministrazione, confezionamento, deposito, trasporto, vendita).

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE:

sono tenuti alla frequenza del corso specifico di formazione e aggiornamento e quindi al possesso del relativo attestato gli addetti alle seguenti mansioni:

- cuochi e personale operante all'interno delle cucine per (ristorazione collettiva, mensa scolastica, aziendale, ristoranti ed affini);
- personale ausiliario di cucina;
- pasticceri;
- gelatieri (produzione);
- addetti alle gastronomie (produzione e vendita), rosticcerie, bar/tavola calda;
- addetti produzione pasta fresca, pastifici;
- addetti lavorazione latte e formaggi (mangimi esclusi);
- addetti macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratori cibi pronti) carni, pesce e molluschi;
- addetti produzione ovoprodotti;
- addetti all'industria conserviera;
- addetti alla vendita, presso centri commerciali/supermercati, di prodotti di salumeria, macelleria, pescheria, ecc.);
- salumieri;
- Addetti alla produzione e lavorazione delle bevande, dei vini e degli oli e delle relative mescite;
- Baristi (Banconista);
- addetti alla lavorazioni prodotti da forno;
- addetti alla vendita di ortofrutta, di alimenti sfusi e generi alimentari;
- camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione);
- addetti alla sola somministrazione e/o porzionamento pasti in strutture socio-assistenziali e scolastiche.

Le figure professionali sopra elencate, pertanto, sono tenute alla frequenza del corso specifico di formazione ed aggiornamento e quindi al possesso del relativo attestato.

Per le **sagre e feste popolari** in cui si effettua preparazione e somministrazione di alimenti, gli addetti sono esclusi dall'obbligo dell'attestato di formazione in linea con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 92 della L. n. 388/2000, in funzione dell'occasionalità e temporaneità dell'evento, ad eccezione del responsabile dell'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della manifestazione che va identificato nella richiesta di registrazione sanitaria da inoltrare al SUAP/Comune (art 41, Legge 35 del 4 aprile 2012).

MODALITA' DI RICHIESTA

La richiesta può essere effettuata presso le varie sedi di accoglimento mediante specifica modulistica, corredata di tutta la documentazione richiesta.

All'atto della accettazione della richiesta di partecipazione al corso sarà consegnato un attestato provvisorio valevole fino alla data dell'espletamento della prova di valutazione.

Gli addetti che non superano la prova, possono sostenerla in una successiva sessione.

Qualora l'esito fosse ancora negativo, dovranno formulare nuova istanza di partecipazione al corso con versamento economico.

La frequenza al corso è obbligatoria per tutta la sua durata, pena l'esclusione dalla prova finale di valutazione.

VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI FORMAZIONE

L'attestato di formazione/aggiornamento ha validità triennale dalla data del rilascio/rinnovo.

Alla scadenza i soggetti interessati sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento e relativa prova di valutazione, finalizzate al rinnovo dell'attestato medesimo.

POSSESSO DI TITOLI SPECIFICI

I seguenti titoli di studio consentono di ritenere soddisfatto il requisito del possesso dell'attestato di formazione:

a) Attestati di:

- qualifica alberghiera per tutti i settori (sala-bar, cucina, ricevimento ecc.) rilasciati da istituti di scuola secondaria;
- qualifica di formazione professionale per aiuto cuoco, cameriere di ristorante ed albergo (Legge 845/1978);

b) Diplomi di:

- Scuola Alberghiera;
- Perito agrario;
- Agrotecnico;

c) Laurea (o titoli equipollenti) in:

- Medicina e chirurgia;
- Scienze Biologiche;
- Farmacia;
- Chimica biologica;

- *Medicina Veterinaria;*
- *Agraria;*
- *Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;*
- *Scienze Infermieristiche;*
- *Assistente sanitario*
- *Scienze e Tecnologia delle produzioni alimentari;*
- *Dietistica.*

Sono, pertanto, esentati dalla frequenza dei corsi di formazione/aggiornamento, i soggetti in possesso dei suddetti titoli di studio.

Ad essi il Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione rilascia un attestato non soggetto a rinnovo. A tali fini le persone in possesso di uno dei titoli di cui sopra presentano istanza al SIAN in carta semplice riportante tutti i dati identificativi, con 2 foto-tessera (di cui una autenticata mediante apposizione di firma autografa), copia autenticata del titolo di studio sopra citato e la ricevuta del versamento di € 15,00 su apposito c.c.p. intestato al SIAN della Asl, secondo quanto stabilito dal tariffario di cui alla Deliberazione di G.R. n.1212/2003.

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

I soggetti che chiedono di partecipare al corso di formazione/aggiornamento presso il SIAN-ASL, sono tenuti al versamento delle sottoelencate quote di iscrizione sull'apposito c.c.p. precedentemente attivato dalle stesse AASSLL; tali risorse costituiscono il fondo per sostenere le spese organizzative per l'espletamento dei corsi, le sedute delle Commissioni e di quant'altro necessario per l'applicazione della presente Deliberazione.

- *€ 40,00 (quaranta) per il corso di formazione;*
- *€ 30,00 (trenta) per il corso di aggiornamento.*

In caso di smarrimento dell'attestato di formazione/aggiornamento, l'interessato dovrà recarsi presso il SIAN ASL (Piazza Largo Lama - Pescara) negli orari di Sportello (martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00), munito di **autocertificazione dell'avvenuto smarrimento e foto-tessera per il rilascio del duplicato.**